

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 settembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	13,63	135,54
0712 90 19	13,63	135,54
1001 10 10	27,27	173,35 (*) (*)
1001 10 90	27,27	173,35 (*) (*)
1001 90 91	0,00	124,16
1001 90 99	0,00	124,16
1002 00 00	29,86	105,15 (*)
1003 00 10	23,59	110,43
1003 00 90	23,59	110,43
1004 00 10	79,80	46,29
1004 00 90	79,80	46,29
1005 10 90	13,63	135,54 (*) (*)
1005 90 00	13,63	135,54 (*) (*)
1007 00 90	36,96	145,42 (*)
1008 10 00	23,59	29,74
1008 20 00	23,59	83,65 (*)
1008 30 00	23,59	0,00 (*)
1008 90 10	(?)	(?)
1008 90 90	23,59	0,00
1101 00 00	4,29	187,16
1102 10 00	55,14	161,47
1103 11 10	55,40	281,43
1103 11 90	4,99	201,77

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(*) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.